

**Lotto n° 2
Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Como

Via Vittorio Emanuele II, 97

22100 Como

C.F. 80005370137 P. IVA 00417480134

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2018

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2022

Scadenza anniversaria al 30/06 di ogni anno

Sommario

Sezione 1 - Definizioni e identificazione dei beni.....	4
DEFINIZIONI.....	4
UBICAZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO.....	6
CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO.....	6
CALCOLO DEL PREMIO LORDO ALLA FIRMA.....	6
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione.....	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	7
Art. 2 - Durata dell'assicurazione.....	7
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	7
Art. 3 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010.....	8
Art. 4 - Foro competente.....	8
Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro.....	8
Art. 6 - Recesso della Società per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente.....	8
Art. 6.1 - Norme in caso di recesso.....	9
Art. 7 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione.....	9
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	9
Art. 9 - Oneri fiscali.....	9
Art. 10 - Interpretazione del contratto.....	9
Art. 11 - Ispezioni e verifiche della Società.....	9
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto.....	9
Art. 13 - Indennizzo supplementare.....	10
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge.....	10
Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	10
Art. 16 - Clausola Broker.....	11
Art. 17 - Rinuncia alla surrogazione.....	11
Art. 18 - Trattamento dei dati.....	11
Art. 19 - Estensione territoriale.....	11
Art. 20 - Coassicurazione e Delega.....	12
Art. 21- Clausole vessatorie.....	12
Sezione 3 -Sezione giacenza - Garanzia All Risks.....	13
Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione.....	13
Art. 23 - Rischi esclusi.....	13
Art. 24 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	13
Art. 25 - Ispezione delle cose assicurate.....	14
Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro.....	14
Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno.....	14
Art. 28 - Mandato dei periti / liquidatori.....	14
Art. 29 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo.....	15
Art. 30 - Assicurazione parziale.....	15
Art. 31 - Assicurazioni presso diversi assicuratori.....	15
Art. 32 - Limite massimo dell'indennizzo.....	15
Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo.....	16
Art. 34 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.....	16
Art. 35 - Furto.....	16
Art. 36 - Onorari periti.....	17
Art. 37 - Anticipo indennizzi.....	17
Art. 38 - Liquidazione separata per partita.....	17
Art. 39 - Parificazione ai danni da incendio.....	17
Art. 40 - Terremoto.....	18
Art. 41 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti.....	18
Art. 42 - Spese di rimozione macerie.....	18
Art. 43 - Beni presso laboratori di restauro.....	18

Art. 44 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura	18
Art. 45 - Variazione temporanea della somma assicurata	19
Art. 46 - Garanzia Trasporto	19
Art. 47 - Furto con destrezza	20
Art. 48 - Stima accettata	20
PRECISAZIONI	20
Variazioni climatiche	20
Scioperi, sommosse, atti di vandalismo, terrorismo	20
ESENZIONE IMPOSTE	20
Sezione 4 - Prestiti temporanei	22
GARANZIA CHIODO A CHIODO	22
(attivabile su richiesta)	22
Deprezzamento	22
Dolo e colpa grave	22
Variazioni climatiche	22
Scioperi, sommosse, atti di vandalismo	22
SEZIONE TRASPORTI	22
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI	23
Art. 1 - Rischi assicurati	23
Art. 2 - Esclusioni	23
Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione	23
Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione	24
SEZIONE GIACENZA	24
Furto con destrezza	25
Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra	25
RINUNCIA ALLA RIVALSA	25
ASSICURAZIONE PER CONTO DEL PRESTATORE	25
TERREMOTO	26
INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI	26
ESENZIONE IMPOSTE	26
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ESPOSITORE	27

Sezione 1 – Definizioni e identificazione dei beni**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Beni": oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti, codici, libri stampa antichi, incunaboli, archivi cartacei e membranacei; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

- per “Enti all’aperto”: impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto.
- per “valore commerciale” il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
- per “stima accettata” il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
- per “valore dichiarato” il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- per “deprezzamento” la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

UBICAZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Somme assicurate su base "stima accettata" in **Euro 28.282.099,00** relativamente ai beni oggetto d'inventariazione e valorizzazione; per eventuali gli altri beni le somme assicurate sono "a valore intero".

Ubicazione A)				
Vedi elenchi allegati	<i>Pinacoteca di Palazzo Volpi</i>	<i>Opere esposte</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 7.934.000,00</i>
		<i>Collezione disegni Sant'Elia</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 2.585.000,00</i>

Ubicazione B)			
Vedi elenchi allegati	<i>Biblioteca comunale</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 12.240.099,00</i>

Ubicazione C)				
Vedi elenchi allegati	<i>Musei Civici</i>	<i>Quadreria e parte archeologica</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 3.893.000,00</i>
		<i>Parte documentale</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 1.360.000,00</i>

Ubicazione D)			
Vedi elenchi allegati	<i>Tempio Voltiano</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 230.000,00</i>

Ubicazione E)			
	<i>S. Pietro in Atrio, Via Odescalchi Statua in bronzo di Papa Innocenzo (all'aperto)</i>	<i>Valore stimato</i>	<i>€ 40.000,00</i>

Totale n. pezzi	Totale Somme Assicurate		€ 28.282.099,00
------------------------	--------------------------------	--	------------------------

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

T.S.A. x % impon. = € _____ + Imposte (22,25%) € _____ = € _____

Totale premio finito annuo € _____

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ALLA FIRMA

Si procede all'incasso di € _____

per il periodo decorrente dalle ore 24 del 30/06/2018 alle ore 24 del 30.06.2018

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni quattro, con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2022.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30/06/2022.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' però facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto per qualsiasi causa, e quindi anche nei casi di recesso, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 Cod.Civ.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6 – Recesso della Società per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.1 - Norme in caso di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 5 e 6, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 5 e 6, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 10.000,00 per opera e di € 100.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 15.000,00

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 - entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 - nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
- a. il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
 - b. la data del sinistro (in formato "data");
 - c. la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
 - d. la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");
 - e. lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");
 - f. l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");
 - g. l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");
 - h. la data di avvenuto pagamento (in formato "data").

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il

Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio, n. 33 - Tel. 02.48538.1, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Il Contraente si riserva di comunicare la cessazione del vigente incarico di brokeraggio e l'eventuale subentro del nuovo broker incaricato, e la Società s'impegna ad emettere appendice di precisazione contenete decorrenza del subentro, nominativo del nuovo broker ed eventuale diversa aliquota provvigionale.

Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente.

Art. 18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 20 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21- Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi in sede di emissione della polizza.>

Sezione 3 - Sezione giacenza - Garanzia All Risks**Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 23 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
- h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Art. 24 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato della altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 28 - Mandato dei periti / liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 26;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 29;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 29 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 30 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 31 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 32 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 23 c).

Art. 34 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 35 – Furto

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

1. Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - a. robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
 - b. le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
 - c. impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

La garanzia si intende operante per i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; ;
equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;

- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.

Art. 36 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro € 60.000,00 per periodo assicurativo.

Art. 37 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 38 - Liquidazione separata per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 35 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 35, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 39 - Parificazione ai danni da incendio

A completamento del precedente articolo 22 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 40 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 23 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per anno del 60% delle somme assicurate e con applicazione di una franchigia di € 10.000,00 per sinistro.

Art. 41 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 13, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro del 60% delle somme assicurate e con applicazione di una franchigia di € 10.000,00 per sinistro.

Art. 42 - Spese di rimozione macerie

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00.

Art. 43 - Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro, a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

Art. 44 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata pari o inferiore ad € 250.000,00 complessiva, anche se composta da

uno o più oggetti. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite di € 250.000,00, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Per il pagamento del premio valgono i termini di mora previsti all'Art. 3 della sez. 2 ed i termini decorrono dal giorno di ricevimento dell'appendice ritenuta corretta.

Art. 45 - Variazione temporanea della somma assicurata

Nell'arco dell'annualità assicurativa il Contraente / Assicurato darà comunicazione delle fluttuazioni della somma assicurata causata da prestiti temporanei di opere - solo se saranno effettuati prestiti, evitando di dare comunicazione mensilmente in caso di assenza di movimentazione dovute a prestiti temporanei di opere - mediante le seguenti disposizioni:

- la comunicazione verrà effettuata alla Società e/o al Broker (per l'inoltro alla Società stessa);
- ciascun periodo mensile decorre dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno d'ogni mese precedente e termina alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese successivo.
- Entro i successivi 30 giorni deve pervenire al Broker e/o alla Società la denuncia del valore delle esistenze di tale partita nell'ultimo giorno.

A fine annualità verrà conteggiato il valore medio della somma assicurata sommando i valori mensili, applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.

Le eventuali differenze passive determinate dalla differenza tra il risultato dell'operazione sopra descritta e il premio versato dal Contraente ad inizio anno dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 46 - Garanzia Trasporto

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera g) dell'art. 23 la garanzia è prestata anche durante il trasporto dei beni assicurati a condizione che:

1. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato
2. che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3. nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente sorvegliati anche durante le soste;
4. nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
5. nei mezzi a trasporto nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
6. nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione Rinuncia Rivalsa.

La garanzia decorre automaticamente dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere imballate per il trasporto, continua senza interruzione durante il viaggio sino a che le opere non siano collocate nell'ubicazione destinata nonché durante il periodo di giacenza presso restauratori, laboratori specializzati, esposizioni, galleristi, antiquari, mostre.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza ed al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti d'origine.

Sono assicurati senza obbligo di dichiarazione preventiva e senza ulteriori oneri a carico della Contraente tutti i trasporti effettuati nell'ambito della Repubblica Italiana a mezzo di vettori specializzati o di automezzi dell'Ente purché la somma assicurata sia pari o inferiore a € 100.000,00.

Gli uffici competenti dell'Ente conservano a disposizione della Società la registrazione di tutti i trasporti effettuati nel corso dell'annualità assicurativa con la descrizione del bene, l'indicazione del valore assicurato.

Art. 47 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che:

- in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione.
- gli oggetti di piccole dimensioni siano custoditi in teche, vetrinette o simili (per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a 35 cm di altezza, 25cm di larghezza e 25cm di profondità).

Art. 48 - Stima accettata

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d'arte, o da parte di Personale specializzato dell'Ufficio Cultura e Musei del Comune, il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le Parti così come previsto dall'art.1908 del Codice Civile.

PRECISAZIONI

Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo, terrorismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da atti di Terzi:

- A seguito di usurpazione di pubblici poteri ;
- A seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- A seguito di tumulti o sommosse civili;
- Compiuti per motivi politici o terroristici;
- Compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

ESENZIONE IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che parte dei beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D.L.gs. 22.01.2004 n. 42) pertanto il relativo premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.

Sezione 4 – Prestiti temporanei
GARANZIA CHIODO A CHIODO
(attivabile su richiesta)

L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate nei certificati allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

ELENCO OPERE ASSICURATE

su base di _____ (definizione)

MOSTRA _____

A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:

Deprezzamento

La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte.

Dolo e colpa grave

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

SEZIONE TRASPORTI

Dalle Sedi dei Prestatori al _____ e ritorno.

Trasporto effettuato da _____

Il trasporto inizia non prima delle ore 24 del _____ e termina, dopo esposizione, entro il _____

La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti ;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione - Rinuncia Rivalsa.

ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini delle lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni su indicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è prestata a condizione che:

- 1.1. valori trasportati fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
- 1.2. valori trasportati da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro.
- 1.3. valori trasportati da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro.
- 1.4. le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
- 1.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.

SEZIONE GIACENZA

All'interno dei locali di ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La giacenza inizia non prima delle ore 24 del _____ e termina entro il _____

La garanzia è prestata a condizione che:

1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine, nonché personale addetto alla sicurezza.
- Presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.

Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e sicurezza sopra indicati.

2) In caso di esposizione al pubblico, non sia permesso ai visitatori di toccare, usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.

Ad integrazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, la garanzia è estesa al:

Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, purché specializzati, degli installatori, dei depositari ed degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo e/o colpa grave a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.

ASSICURAZIONE PER CONTO DEL PRESTATORE

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.

Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Per i rischi situati all'estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 5 % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro 2.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 80% della somma assicurata.

INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società risponde - a parziale deroga del precedente articolo 13 - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Per i rischi situati all'estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 5 % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro 2.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 80 % della somma assicurata.

ESENZIONE IMPOSTE

Qualora si tratti di beni assicurati di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D.L.gs. 22.01.2004 n. 42) il relativo premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ESPOSITORE

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.